



COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO
COMUNALE

IN MATERIA DI PATROCINIO
LEGALE E RIMBORSO SPESE
LEGALI A DIPENDENTI ED
AMMINISTRATORI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2019

Art. 1 – Oggetto

1. Le norme di cui al presente Regolamento disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'assunzione a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale, sia per il caso di ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale sia per il rimborso delle spese legali, a favore dei dipendenti e degli amministratori comunali nei procedimenti di responsabilità civile o penale o contabile aperti nei confronti degli stessi.

Art. 2 – Ambito di applicabilità

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.

2. La stessa tutela è accordata al Segretario Comunale, al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri che vengano coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato,. Le condizioni e la procedura per il riconoscimento del patrocinio legale sono le stesse indicate per i dipendenti.

3. Analoga tutela deve essere assicurata ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.

4. Il patrocinio opera per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure.

Art. 3 – Soggetti

1. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi.

2. Non possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

Art. 4 – Esclusioni

1. Operano come limiti esterni all'insorgenza del diritto all'assistenza ed escludono il rimborso delle spese legali le seguenti circostanze:

a) la condanna del dipendente o dell'Amministratore per fatti commessi con dolo o colpa grave;

b) la prescrizione del reato ovvero l'amnistia;

c) estinzione per avvenuta oblazione;

d) patteggiamento;

e) la stipula, a favore del dipendente o dell'Amministratore, di un'assicurazione per responsabilità civile che comprenda anche il patrocinio legale. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente o Amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio.

Art. 5 – Condizioni per l'ammissione

1. L'assistenza legale relativa ad un procedimento civile o penale o amministrativo-contabile è dovuta esclusivamente qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) sussistenza di fatti e atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente o dell'Amministratore;

b) carenza di conflitto di interessi, quale situazione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione, la quale agisce "anche a tutela dei propri diritti ed interessi" tra l'Ente e il soggetto che ha agito, di modo che la vicenda processuale non si ripercuota negativamente sui suoi interessi e sulla sua immagine pubblica. Il dolo e la colpa grave collidono sempre con gli interessi dell'Ente. La costituzione di parte civile dell'Ente nel processo penale costituisce di per sé conflitto di interessi.

c) conclusione del procedimento con una sentenza o provvedimento che definisce il giudizio che escluda la responsabilità del convenuto per i fatti o gli atti contestatigli. Il rimborso delle spese legali e di difesa sostenute non spettano qualora vi sia stata assoluzione per difetto di colpa grave ovvero l'assoluzione sia intervenuta per motivi di rito.

2. La valutazione circa la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli che precedono è espletata con una istruttoria riservata, a cura del Responsabile del Servizio competente.

Art. 6 – Giudizi civili e penali

1. Nel caso di giudizi per responsabilità civile o penale, il Comune, sussistendo le condizioni di cui al presente Regolamento, può procedere alternativamente:

a) all'ammissione e al riconoscimento del patrocinio legale;

b) al rimborso delle spese legali.

2. Il patrocinio legale opera allorché l'Amministrazione Comunale, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente o dell'amministratore, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati all'art. 5, assume a proprio carico gli oneri di difesa del dipendente o dell'amministratore medesimo, impegnandosi a liquidare, in caso di esito del giudizio positivo per il dipendente o l'amministratore, i relativi oneri di difesa.

3. Il rimborso delle spese legali opera allorché l'Amministrazione, non avendo riconosciuto il patrocinio, procede al pagamento delle spese processuali sostenute dal dipendente o dall'amministratore a procedimento concluso, su richiesta dell'interessato, a condizione che questi abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura di un procedimento nei propri confronti.

Art. 7 – Patrocinio legale

1. Nel caso di assunzione preventiva degli oneri, l'Amministrazione provvederà a conferire incarico al legale segnalato dal dipendente o Amministratore, fatto salvo il gradimento dello stesso da parte dell'Amministrazione.

2. Il dipendente o l'amministratore, per poter essere ammesso al patrocinio legale, nei casi previsti e specificati all'art. 2, deve darne immediata comunicazione scritta al Responsabile del Servizio competente, indicando nella lettera il nominativo del legale prescelto.

3. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del procedimento cui si riferisce;

b) la comunicazione del nominativo del legale corredata da preventivo di parcella, per consentire la valutazione in merito alla congruità della spesa e l'adozione dei provvedimenti di competenza, e copia provvedimento giudiziale con esibizione originale;

c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

4. Il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale ovvero di diniego è di competenza della Giunta Comunale. Nel provvedimento è indicato il gradimento dell'Ente sul nominativo del legale individuato.

5. In caso di ammissione al patrocinio legale, il Responsabile del Servizio competente provvederà a predisporre il provvedimento di conferimento dell'incarico al legale designato dal dipendente o Amministratore .

Art. 8 – Rimborso delle spese legali

1. L'Ente, qualora non riconosca il patrocinio legale al dipendente ovvero all'amministratore, è comunque tenuto a rimborsare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, gli oneri della difesa legale a procedimento concluso, su richiesta dell'interessato, a condizione che questi abbia comunicato **sin** dall'inizio l'apertura di un procedimento nei propri confronti.

2. A tal fine, il dipendente o amministratore trasmette al Responsabile del Servizio competente corredata dai seguenti documenti:

a) sentenza o provvedimento che definisce il giudizio che escluda la responsabilità del dipendente o amministratore per i fatti o gli atti contestatigli. Il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente.

b) parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa e munita del visto di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

c) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti.

3. L'erogazione delle somme avviene sempre in via postergata alla sentenza o provvedimento che definisce il giudizio, a cura del Responsabile del Servizio competente. In nessun caso, l'Ente concede anticipazioni.

4. In caso di sentenza contenente più capi di imputazione, il rimborso parziale delle spese legali, riferite al solo reato per il quale vi sia una assoluzione con formula piena non è, in ogni caso, consentito.

Art. 9 - Legale

1. Il dipendente e l'amministratore ha diritto a farsi assistere al massimo da un legale.

Art. 10 – Parcella

1. La parcella sottoscritta dal legale che ha curato la difesa è calcolata sulla base delle tariffe forensi approvate con Decreto del Ministero della Giustizia, applicate nella misura minima. La parcella deve essere corredata dal visto di congruità del Consiglio dell'Ordine forense competente.

Art. 11 – Giudizi contabili

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei Conti, l'Ente non assume la difesa ma eventualmente rimborsa le spese legali. In tali casi, il rimborso può essere effettuato esclusivamente in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della L. 20/94, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 D.L. 543/96, convertito dalla L. 639/96 .

Sono esclusi i casi di archiviazione, prescrizione, estinzione, fasi preliminari. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 10 bis, D.L. 203/05, convertito con modifiche nella L. 248/05, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente.

Art. 12 – Polizza assicurativa

1. L'Ente può stipulare per i dipendenti e gli amministratori apposita polizza di copertura delle spese legali. La copertura garantisce l'assunzione a carico della Assicurazione delle spese sostenute dall'Ente per la difesa del dipendente e dell'amministratore nel processo civile e/o penale.

2. Il Responsabile del Servizio competente, non appena sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali, ne dà immediata comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni, trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'attivazione della polizza di tutela legale.

3. La polizza copre tutte le spese per l'assistenza legale, compresi gli onorari al legale e le spese processuali. Il rimborso massimo è fissato nella polizza.

4. Le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dalla Assicurazione sono a carico del Comune. 5. In nessun caso è possibile assicurare dipendenti e Amministratori per la responsabilità civile e contabile di fatti e atti propri verso l'Ente.

Art. 13 – Interessi

1. Non sono dovuti gli interessi dalla data di ricevimento dell'istanza corredata da tutti i documenti indicati nell'art. 8 al momento della liquidazione del credito.

Art. 14 – Norma transitoria

1. Le eventuali richieste di patrocinio o rimborso spese presentate al Comune in data antecedente alla formale approvazione del presente articolato e non ancora definite entro tale data, saranno disciplinate, ove compatibili, dalle disposizioni del presente testo.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione che lo ha adottato, è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio informatico del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.